

deliberazione n. 31

MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2008, N. 97:
“INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE ZONE DI MARE TERRITORIALE E
DELLE ALTRE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE AI FINI DI PESCA SCIENTIFICA E ACQUACOLTURA.
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004 N. 11, ARTICOLO 4”.
RETTIFICA DELLE COORDINATE DELLE ZONE AN1 E SB 3

—————
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2011, N. 52
—————

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 30/11, a iniziativa della Giunta regionale “Modifica alla deliberazione 15 luglio 2008, n. 97: ‘Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura. Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4’. Rettifica delle

coordinate delle zone AN1 e SB 3” dando la parola al Consigliere di maggioranza Paolo Perazzoli e al Consigliere di minoranza Raffaele Bucciarelli relatori della 3 Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, articolo 4, concernente: "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura";

Considerato che l'individuazione di aree marine preposte allo sviluppo dell'acquacoltura è parte del programma triennale regionale di cui alla l.r. 11/2004;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma

1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di modificare la deliberazione 15 luglio 2008, n. 97: "Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura. Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4", mediante rettifica delle coordinate delle zone AN1 e SB3, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Franca Romagnoli

Allegato A

La zona denominata AN1, sita a nord dell'abitato di Numana, ha le seguenti coordinate:

AN1	A	Lat. 43°32.080'N	Long. 13°41.610'E	B	Lat. 13°31.100'N	Long. 13°42.000'E
	C	Lat. 43°30.850'	Long. 13°.40.500'	D	Lat. 43°33.850'	Long. 13°39.500'

La zona denominata SB 3, sita tra Torre di Palme e la foce dell'Aso, ha le seguenti coordinate:

SB3	A	Lat. 43°08.550'N	Long. 13°53.900'E	B	Lat. 43°06.700'N	Long.13°54.900'N
	C	Lat. 43°06.170'N	Long. 13°53.305E	D	Lat. 43°08.086E	Long.13°52.418'E

Si consente quindi un'eccezione al confermato criterio che vuole collocate le zone destinate alle attività di acquacoltura (molluschicoltura) in una fascia di mare ricompresa tra le 2 e le 3 miglia, al solo fine di favorire l'espansione della mitilicoltura in un'area fortemente penalizzata dalla presenza di vincoli (condotte sottomarine) che ne precludono lo sviluppo.